

# S.I.A.P.

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Il Sindacato dei Poliziotti



**Dal Coordinamento Nazionale Personale Settore Aereo**

## **Prosegue l'impegno del S.I.A.P. in favore del personale aeronavigante: Diffida per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di aeronavigazione e volo**



Si intensifica e si qualifica l'azione a favore del personale aeronavigante; il S.I.A.P. ha presentato una diffida ufficiale al Direttore Centrale per le Risorse Umane e al Direttore per le Specialità per il riconoscimento della attribuzione di maggiorazione dell'indennità di aeronavigazione e di volo ex art. 5, secondo comma DPR 394/1995. " ... il S.I.A.P. ha avuto

modo di verificare che non risulta corrisposto il trattamento economico relativo all'attribuzione dell'incremento dell'indennità di volo spettante nella misura prevista dall'art. 5 secondo comma DPR 394/1995 ed esteso al personale della Polizia di Stato ex art. 11 DPR 395/1995. Più precisamente, l'art. 5 secondo comma DPR 394/1995 stabilisce che: *"per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 primo, secondo e terzo comma e 7 della Legge 78/1983, le misure di cui alla tabella riportata al primo comma del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla Legge 78/1983"*. In virtù, inoltre, dell'art. 11 del DPR 395/1995, relativo a indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, è stabilito che: *" 1. fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 78/1983, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dell'art. 3, commi 18bis e 18 quater, del D.L. 387/1987, convertito in Legge 472/1987, nei confronti del personale di cui all'art. 1 primo comma, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate nelle misure vigenti per i militari delle Forze Ar-*



*mate impiegate nelle medesime condizioni operative. 2. il personale in servizio alla data del 3-0.11.1995 che, in applicazione del primo comma, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 3. la corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di Polizia ad*

*ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze Armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al D.Lgs. 196/1995 ed alla tabella allegata all'art. 43 bis della Legge 121/1981". Alla stregua, infine, dell'art. 13 terzo comma DPR 254/1999 si stabilisce che: "per il personale della Polizia di stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 secondo comma DPR 394/1995 e succ. modif. secondo le modalità delle misure ivi stabilite". Alla luce del predetto quadro normativo, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di sancire l'attribuzione di maggiorazione dell'indennità "de qua" in favore del personale del Corpo Forestale dello Stato (V. TAR Lazio - Roma Sezione Seconda Ter sentenza n. 4780/2007) ed in favore del personale della Guardia di Finanza (V. TAR Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 174/2004). Lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: "La chiara formulazione delle norme non lascia spazio a dubbi interpretativi: in nessuna parte è infatti positivamente previsto che l'incremento debba essere concesso al solo personale cessato dallo svolgimento delle attività operative di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 secondo e terzo comma e 7 della Legge 78/1983" (V. Consiglio di Stato Sezione Sesta sentenza n. 2979/2007). Tutto ciò evidenziato, anche il personale della Polizia di Stato risulta essere nelle medesime condizioni del personale del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza, personale che già gode della indennità in questione. L'attuale e persistente disparità di trattamento tra il predetto personale è manifestamente illegittima ed ingiusta in spregio alle richiamate e vigenti disposizioni legislative ed ai principi costituzionalmente garantiti ai lavoratori che a parità di modalità di impiego devono percepire il medesimo trattamento economico. La scrivente O.S. Vi diffida, pertanto, ad applicare in favore del personale aeronavigante della P.S. in termini di correttezza e di giustizia la disciplina prevista ex art. 5 secondo comma DPR 394/1995 ed esteso al personale della Polizia di Stato ex art. 11 DPR 395/1995, con decorrenza dal 12 agosto 1999; in difetto, Vi preannuncio che codesta O.S. promuoverà ogni iniziativa nelle opportune sedi giudiziali per la tutela dei diritti e degli interessi del personale di P.S. ingiustamente discriminato."*